

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3095 del 04/06/2026
Oggetto	Autorizzazione Integrata Ambientale della ditta Sogliano Ambiente S.p.A. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Via della Resistenza n. 4, per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G3, per la gestione delle discariche denominate G3 e G4 e per la post-gestione delle discariche denominate G1 e G2, site in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano n. 14, Località Ginestreto. Rettifica della determina n. 6586 del 17.11.2025 e s.m.i. con aggiornamento di AIA e rettifica della DET-AMB-2025-6585 del 17.11.2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3253 del 04/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno quattro GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale della ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone - Via della Resistenza n. 4, per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G3, per la gestione delle discariche denominate G3 e G4 e per la post-gestione delle discariche denominate G1 e G2, site in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano n. 14, Località Ginestreto. **Rettifica della determina n. 6586 del 17.11.2025 e s.m.i. con aggiornamento di AIA e rettifica della DET-AMB-2025-6585 del 17.11.2025.**

La Dirigente

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenda regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale), con cui a decorrere dal 01.03.2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Forlì Cesena;

Evidenziato che, con Determinazione n. 6586 del 17.11.2025, come rettificata con DET-AMB-2026-923 del 18.02.2026, è stata riesaminata l'Autorizzazione Integrata Ambientale della ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** (p.iva 02482630403) comprensiva di modifica sostanziale, per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G3, per la gestione delle discariche denominate G3 e G4 e per la post-gestione delle discariche denominate G1 e G2, site in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano n. 14, Località Ginestreto;

Dato atto che tale determinazione, come rettificata con DET-AMB-2026-923 del 18.02.2026, ha disposto l'approvazione dell'Allegato 1 "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" Rev. 01, comprensivo tra l'altro dell'Allegato C "Piano di Sorveglianza e Controllo discariche - PSC" Rev. 03;

Viste:

- la nota PG n. 38343 del 27.02.2026, con cui **Sogliano Ambiente S.p.A.** comunica le modalità con cui ritiene di ottemperare alla prescrizione n. 45 dell'Allegato A dell'AIA vigente chiedendo un riscontro in merito e con cui segnala inoltre delle inesattezze testuali contenute nell'AIA stessa;
- la nota PG n. 72768 del 21.04.2026 con cui **Sogliano Ambiente S.p.A.**, a integrazione della precedente nota, comunica ulteriori inesattezze e incongruenze nell'atto di PAUR (D.G.R. n. 2064 del 09.12.2025) e nell'atto di AIA;
- la nota PG n. 87985 del 13.05.2026, con cui è stato chiesto al Servizio Territoriale di Arpaes esprimere il parere in merito;

Vista la nota PG n. 91357 del 19.05.2026, con cui il Servizio Territoriale di Arpaes ha espresso le valutazioni per gli aspetti di competenza in merito alle incongruenze segnalate dal Gestore, precisando quali vengono ritenute accoglibili in quanto trattasi di refusi/precisazioni e quali invece non risultano accoglibili in quanto ritenute modifiche di cui all'art. 29-novies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come di seguito riportato:

"In riferimento alla richiesta di correzione di alcune incongruenze ed inesattezze riscontrate nell'atto di AIA in oggetto, presentate dalla ditta Sogliano Ambiente, acquisite da questo Servizio Territoriale con PG/2026/38343 del 27/02/2026 e PG/2026/72768 del 21/04/2026, si esprimono le seguenti osservazioni:

1. In riferimento ai chiarimenti inerenti la **prescrizione n. 45** che detta *"Il Gestore dovrà predisporre uno o più registro/i elettronico o cartaceo in cui annotare le emergenze (eventuali sversamenti, rotture di impianti ecc.), le attività svolte, le operazioni di monitoraggio e controllo previste dal PSC, PMeC e dai Piani approvati ai sensi della 36/03 e smi, nonché le manutenzioni ordinarie e straordinarie svolte sia in autonomia sia tramite ditta esterna. I registri devono essere mantenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Negli stessi deve essere indicato almeno, la data dell'attività svolta, la tipologia dell'intervento, la firma dell'operatore il riferimento al Piano e/o procedura che l'ha predisposta."*

Si precisa che la prescrizione stabilisce i contenuti minimi e le finalità della registrazione, lasciando al Gestore la libertà organizzativa di adottare le modalità più idonee al proprio sistema di gestione, purché siano garantite l'integrità dei dati e la loro immediata disponibilità su richiesta degli organi di controllo.

2. *Pag. 202 di 452, punto 5.1.8: il d. Lgs n. 504 del 26 ottobre è dell'anno 1995 (non del 2004)*
In riferimento a quanto sopra si rimanda all'Autorità Competente.
3. *Pag. 243 di 452, paragrafo B.1.2: le garanzie finanziarie hanno come riferimento B.1.1.1, B.1.1.2, B.1.1.3; correggere i riferimenti errati in tutto il paragrafo (è indicato invece B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3)*
In riferimento a quanto sopra si rimanda all'Autorità Competente.
4. *Pag. 255 di 452, paragrafo C.1.9: al quarto capoverso è indicato un flusso massimo di conferimento annuo di 200.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, mentre nella prescrizione n. 58 del paragrafo D.3.3. si cita 210.000 tonnellate*
In riferimento a quanto sopra, **si concorda con quanto indicato dal Gestore**, e trattandosi di refuso si procede ad effettuare la modifica come sotto indicato:

- C.1.9 PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI E PER LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE 2022-2027

Il progetto riguarda la realizzazione, nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), in via Ginestreto-Morsano 14, della discarica G3, per una volumetria totale di 6.000.000 mc (corrispondenti, facendo riferimento ad un peso specifico del rifiuto pari a 1 t/mc, a 6.000.000 tonnellate) ed un flusso massimo di conferimento annuo pari a ~~200.000~~ 210.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi.

5. *Pag. 272 di 452, prima riga della pagina: aggiungere lo scarico C visto che è ora soggetto a limiti normativi*

In riferimento a quanto sopra, **si concorda con quanto indicato dal Gestore**, e trattandosi di refuso si procede ad effettuare la modifica come sotto indicato:

- C.2.4 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE E RELATIVI SCARICHI

Nel sito sono presenti gli scarichi sotto indicati. Si evidenzia che sono soggetti a limiti normativi solo gli scarichi denominati B - C - D e gli scarichi delle acque di ruscellamento.

6. *Pag. 315 di 452, prescrizione n. 10: si fa riferimento agli anni 2025-2026 ma il PSC entra in vigore il 01/01/2027; modificare con indicazione 2027-2028*

In riferimento a quanto sopra, considerato come indicato dal Gestore che il PSC entra in vigore il 01/01/2027, **si procede ad effettuare la modifica** come sotto indicato:

- C.3.1 MODIFICHE APPORTATE IN FASE DI RIESAME E DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 36/03 E SMI

10. allo scopo di confermare quanto verificato nell'analisi di rischio ed indagare l'eventuale presenza nel biogas di composti tossici e/o nocivi per la salute umana e l'ambiente è stato previsto un monitoraggio (metalli nelle polveri) della durata complessiva di 5 anni nella scheda C.5 del PSC (anno ~~2025 e 2026~~ 2027 e 2028 sul punto BVS-G4+anno 2030, 2031 e 2032 sul punto VS-G3);

- Si modifica come sotto indicato la Scheda C.5. *Biogas aspirato per alimentare l'impianto di cogenerazione e/o torce*, del PSC

La frequenza del monitoraggio *Metalli nelle polveri* deve essere così modificata Annuale: - anno ~~2025 e 2026~~ 2027 e 2028 sul punto BVS-G4;

7. *Pag. 346 di 452, par. D.3.3. prescrizioni n. 57 e n. 58: è stato eliminato il riferimento all'operazione D1 nella frase "il quantitativo massimo di rifiuti che è possibile conferire annualmente è pari a 210.000 tonn/anno"; questo può erroneamente essere interpretato con il quantitativo massimo complessivo comprendente il biostabilizzato a recupero in R11*

In riferimento a quanto sopra, **si concorda con quanto indicato dal Gestore**, e trattandosi di refuso, si procede ad effettuare la modifica come sotto indicato:

- 57. Per la discarica G4 il quantitativo massimo di rifiuti che è possibile conferire annualmente (D1) all'impianto di discarica (dal 1 gennaio al 31 dicembre) è pari a 210.000 tonnellate di rifiuti.
- 58. Per la discarica G3 il quantitativo massimo di rifiuti che è possibile conferire annualmente (D1) all'impianto di discarica (dal 1 gennaio al 31 dicembre) è pari a 210.000 tonnellate di rifiuti.

8. *Pag. 354 di 452, Tabella emissioni convogliate: le altezze delle torce E2, E3 non sono quelle corrette, indicate nell'AIA precedente: E2 pari a 9,680 m e E3 pari a 7,440 m. Le stesse misure dovrebbero essere corrette nella scheda C.9. del PSC. Inoltre, la durata dell'emissione G4-1 è saltuaria, mentre, così come nella precedente AIA, l'indicazione corretta è 24 h (come per gli altri punti emissivi). Ancora, la nota a piè pagina n. (2) era precedentemente riferita ai punti emissivi delle caldaie B101 e B102 ora non più presenti, pertanto deve essere eliminata.*

In riferimento a quanto sopra, **si concorda con quanto indicato dal Gestore**, e trattandosi di

refuso, si procede ad effettuare quanto sotto indicato:

- Si modifica la tabella di cui alla prescrizione 122 come di seguito indicato:

Tabella: Emissione convogliate art. 269, titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Sigla emissione	Portata a Nm ³ /h	Durata (ore) Altezza (m)	Sostanza inquinante	Concentrazione inquinante emissione mg/Nm ³	Condizioni	Impianto abbattimento	Periodicità autocontrolli
E2 Torcia combustione biogas	1200 0	24 h 9,68 m	-	-	T ° > 850 °C O2 > 3% in vol. T ritenzione >0,3s		
E3 Torcia combustione biogas	4000	24 h 6,6-7,44 m	-	-	T ° > 850 °C O2 > 3% in vol. T ritenzione >0,3s		
G4-1 Motore da 1046 KWe	4430	Saltuaria 24 h 7,5 m					

- Si modifica come sotto indicato la Scheda C.9. Torce di combustione del biogas, del PSC

Punti di prelievo e/o misura:
- E2: torcia di combustione di portata massima pari a 12.000 Nm ³ /h, altezza 9.68 m
- E3: torcia di combustione di portata massima pari a 4.000 Nm ³ /h, altezza 6,6-7.44 m
Le frequenze devono essere rispettate fino al permanere dei punti emissivi

- Si elimina la nota (2) a piè di pagina riportata sotto la *Tabella: Emissione convogliate art. 269, titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*, di cui alla prescrizione 122, come sotto riportato

⁽¹⁾Considerato che l'Allegato 2, sub 1, del DM 05/02/98 e smi, punto 2 Biogas non riporta alcuna indicazione relativa a torce di emergenza, per analogia a quanto indicato al punto 16 della DGR 1496/11 relativa agli impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione alimentati a biogas, non si prevedono valori limite di emissione. - ⁽²⁾Tali concentrazioni vanno riferite al 3% di ossigeno. - ⁽³⁾Tali concentrazioni vanno riferite al 5% di ossigeno. - ⁽⁴⁾L'energia prodotta viene utilizzata per l'autoconsumo, quella in eccesso viene immessa in rete.

9. Monitoraggio in continuo CFG4 e CFG3

Rispetto ai parametri da monitorare, segnaliamo alcune incongruenze in diversi punti dell'atto unico. Infatti, quanto riportato nella scheda B7 del PSC rev.3 (allegato C di AIA), non corrisponde a quanto stabilito e riportato nel PMeC (allegato D di AIA), al punto C.2.2.1.1. di AIA e nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi.

In particolare:

- PMeC e verbale conferenza: riferimento ai parametri "conducibilità, solidi sospesi, ossigeno disciolto";
- Verbale conclusivo C.d.S.: riferimento ai parametri "conducibilità, solidi sospesi, ossigeno

disciolto”

- PSC scheda B7: riferimento ai parametri “conducibilità, solidi sospesi, ossidabilità Kubel”
- C.2.2.1.1. pagg.264 e 265: riferimento alle frasi “Nel punto di valle del canale di fondo.....verranno installate delle sonde per il monitoraggio in continuo di conducibilità, torbidità, ossigeno disciolto”.

La sostituzione del parametro “ossidabilità Kubel” con “ossigeno disciolto” è stata approvata e autorizzata, mentre la sostituzione del parametro “solidi sospesi totali” con “torbidità” è stata rimandata ad una fase successiva all’entrata in funzione dello strumento nella prescrizione D.4.208 bis dell’AIA. Riguardo a questa scelta anticipiamo già che in quell’occasione propenderemo per il parametro torbidità per una maggiore garanzia sulla taratura delle sonde. Ricordiamo anche che a partire dal mese di febbraio 2026 è cessato il monitoraggio nel punto CFG4 per la chiusura/sigillatura dei camini di presa del CF, come comunicato con PEC prot. n. 260 del 06/02/2026 e n. 482 del 02/03/2026. Chiediamo, quindi di armonizzare tutti i testi sopra richiamati.

In riferimento a quanto sopra, **si concorda con quanto indicato dal Gestore**, e trattandosi di refuso, si procede ad effettuare la modifica come sotto indicato:

- Si modifica come sotto indicato la Scheda B.7. *Acque di ruscellamento*, del PSC

Parametri fondamentali in continuo CF.G3 e CF.G4	Unità di misura	Soglia allarme CF.G4 e CF.G3	Frequenza
Conducibilità	µS/cm	> 5.000	In fase di gestione operativa
Solidi sospesi	mg/l	> 100	
Ossidabilità Kubel Ossigeno disciolto	mg/l di O ₂	<2 < 5	Monitoraggio al raggiungimento di almeno 1000 lt Sono esclusi i periodi in cui per piogge abbondanti si ha la tracimazione

Qualora il Gestore decida di sostituire i *solidi sospesi totali* con la *torbidità*, dovrà darne comunicazione entro i termini stabiliti dalla prescrizione specifica, al fine di assicurare la necessaria continuità e chiarezza procedurale.

Si evidenzia che, con comunicazione presentata dal Gestore nel rispetto della prescrizione n. 88 e acquisita agli atti con PG/2026/23408 del 06/02/2026 si è preso atto della chiusura di CF.G4. Si ritiene però in questo procedimento di inserire solo una postilla nella scheda B.7. *Acque di ruscellamento*, del PSC e di non aggiornare la parte descrittiva e prescrittiva dell’atto di AIA.

10. PSC – scheda G.1. *Monitoraggio copertura definitiva e ripristino ambientale*. I punti di prelievo sulla discarica di G2 elencati sono: G2C1, G2C2, G2C3, G2C4, G2C5, G2C6, G2C7, G2C8, G2C9, G2C10.

Segnaliamo che né sul Piano di ripristino (PRA) di G2 citato e neppure nella planimetria dei punti di monitoraggio e controllo sono identificati e presenti i punti G2C9 e G2C10; pertanto, chiediamo la loro eliminazione dalla scheda del PSC.

In riferimento a quanto sopra, **si accoglie quanto indicato dal Gestore**, e trattandosi di refuso, si procede ad effettuare quanto sotto indicato:

- Si modifica come sotto indicato la Scheda G.1 *Monitoraggio copertura definitiva e ripristino ambientale*, del PSC

Punti di prelievo e/o misura

Discarica G1:

- G1C1 - G1C2 - G1C3 - G1C4 - G1C5 (identificati nel PRA)

Discarica G2:

- G2C1 - G2C2 - G2C3 - G2C4 - G2C5 - G2C6 - G2C7 - G2C8 - ~~G2C9~~ - ~~G2C10~~ (identificati PRA)

Discarica G3:

I punti di controllo saranno identificati dopo la realizzazione del piano di ripristino ambientale

Discarica G4:

I punti di controllo saranno identificati dopo la realizzazione del piano di ripristino ambientale

11. C.2.3.1. AIA (pag.270): quanto dichiarato dal gestore in merito alla percentuale di riempimento degli stoccaggi oltre la quale sarà possibile eseguire lo smaltimento dei percolati presso impianti terzi, deve essere inteso come dato indicativo. Pertanto, chiediamo di integrare le parole "pari al 60% del riempimento totale" con "indicativamente pari al 60% del riempimento totale".

In riferimento a quanto sopra, **si accoglie quanto indicato dal Gestore**, e considerato che tale percentuale non costituisce un limite prescrittivo ma solo un'indicazione, si procede ad effettuare quanto sotto riportato:

- Si modifica il § C.2.3.1 Stoccaggio del percolato

Discarica G4 parco serbatoi

omissis...Il Gestore dichiara che per quanto concerne il riempimento degli stoccaggi dei percolati, si ritiene necessario che in fase emergenziale, si consideri il limite di riempimento degli stessi, a fronte del quale poter effettuare lo smaltimento presso impianti terzi **indicativamente** pari al 60% del riempimento totale, al fine di garantire la necessaria flessibilità di gestione degli stoccaggi medesimi durante questa contingenza. Si rimanda la gestione alle prescrizioni specifiche di cui al § D Sezione di miglioramento dell'impianto e sue condizioni di esercizio.

12. C.2.4. AIA (pag.272): nella frase "Si evidenzia che sono soggetti a limiti normativi solo gli scarichi B - D e gli scarichi delle acque di ruscellamento" manca il riferimento allo scarico C, anch'esso soggetto ai limiti normativi come precisato al successivo punto C.2.4.3. Chiediamo l'inserimento dello scarico C nella frase citata.

Tale modifica è ricompresa al punto 5 della presente relazione

13. C.2.5.2. Emissioni convogliate (pag.277): il capoverso che descrive i punti emissivi denominati G2-5 e G2-6 precisa che ai motori corrispondenti sarà avviato a recupero il biogas del lotto G2-b fino al 2027. Tale indicazione temporale è incongruente rispetto alle tempistiche presenti nella tabella D.1.1. punto 6 di AIA che prevede l'adeguamento dell'impianto entro 18 mesi dalla data di efficacia dell'AIA. Chiediamo, quindi, l'allineamento delle tempistiche.

In assenza di ulteriori precisazioni da parte del Gestore **non è possibile dare seguito a quanto osservato**, fermo restando che l'eventuale modifica del Piano di adeguamento ed in particolare alla prescrizione n. 6 della Tabella D1 - Azioni di miglioramento/adeguamento alle BAT e al progetto con relativa scadenza temporale costituisce modifica.

14. C.2.5.3. AIA (emissioni diffuse odorigene pag.279): quanto dichiarato dal gestore in merito alla percentuale di fanghi avviati a smaltimento sul totale abbancato risulta non più adeguato poiché le caratteristiche di tale tipologia di rifiuto per l'ammissibilità in discarica sono state modificate dal D.Lgs. 36/03 e s.m.i. Infatti, il limite imposto del 25% sul residuo secco a 105°C per i rifiuti conferibili in discarica introdotto dalla legge quadro sulle discariche, ha reso pressoché inammissibili i fanghi precedentemente riconosciuti "palabili" dalle norme tecniche allora vigenti; la percentuale di umidità che garantiva l'allora rispetto dei criteri di conformità non consente il rispetto del nuovo limite imposto. Precisiamo inoltre, che solo alcuni dei fanghi attualmente conferibili in discarica presentano valori di residuo secco a 105°C tra il 25% e il 30% (è il caso, ad esempio, dei fanghi civili da

trattamento biologico o di altri fanghi di processo), ma più spesso i fanghi che hanno subito trattamenti di tipo chimico-fisici e anche trattamenti di inertizzazione e stabilizzazione, raggiungono valori dal 40% fino al 70%. Per questi motivi, lo smaltimento dei fanghi incide in maniera sempre meno determinante sulla stabilità dell'ammasso. Riteniamo quindi che la percentuale massima di conferimento di fanghi rispetto al rifiuto abbancato possa arrivare fino al 20%, stabilendo, invece, un limite massimo del 10% solo per i fanghi a più alta umidità (RS al 25-30%). Chiediamo pertanto di modificare la percentuale indicata nel testo dal 10% al 20%. A tale proposito, vi anticipiamo che sarà aggiornata la procedura di ammissibilità e gestione dei fanghi (P.A.06) prevedendo un limite del 10% (rispetto al rifiuto totale abbancato) per lo smaltimento di fanghi a più basso valore di RS. La procedura sarà allegata al documento tecnico presentato in occasione dell'imminente riscontro di aggiornamento documentale in adempimento al punto D.1.2. di AIA.

Non è possibile dare seguito a quanto osservato in quanto si valuta che quanto richiesto costituisca modifica.

15. C.2.10. Stabilità G2-G3-G4 (pag.285): segnaliamo che nella seconda e terza riga del primo capoverso è presente il richiamo ad altra società estranea alla Sogliano Ambiente e che la stessa frase non risulta completa. Ne chiediamo la correzione.

Si valuta non di competenza.

16. C.3.1. punto 1: correggere la tempistica di attivazione del nuovo trattamento di abbattimento sul percolato da avviare a ricircolo nelle discariche (6 mesi) in quanto incongruente con quanto prescritto nella successiva sezione D.1.1. tab. D.1. (18 mesi).

Si valuta **accoglibile quanto richiesto dal Gestore** essendo il § C.3.1 descrittivo e non prescrittivo e lo stesso costituisce un refuso, visto quanto previsto alla prescrizione di cui alla tabella D1 - Azioni di miglioramento/adeguamento alle BAT e al progetto con relativa scadenza temporale e si modifica il § C.3.1 Modifiche apportate in fase di riesame e di adeguamento al D.Lgs. 36/03 e smi come sotto riportato

- 1. Nel rispetto dei tempi dettati dalla VIA (~~presentazione di un progetto entro 6 mesi dal ricevimento del PAUR~~) il Gestore potrà effettuare il ricircolo del percolato sia in gestione operativa sia in gestione post operativa in G2 - G4 e G3 solo ed esclusivamente a seguito di un impianto di filtrazione (trattamento al percolato) che garantisca un abbattimento di almeno il 50% del valore massimo delle concentrazioni dei metalli pesanti (individuati dalla Tab. 5, paragrafo 2, del D.Lgs. 36/03 e smi), sali (cloruri) e azoto (azoto totale)

17. C.3.1. punto 8: chiediamo di eliminare la parola "piezometrici" associata ai pozzi da realizzare per il monitoraggio dell'emissione di biogas dal suolo poiché non pertinente e comunque non presente in tutti gli altri punti in cui gli stessi pozzi sono citati.

Si valuta **accoglibile quanto richiesto dal Gestore** trattandosi di pozzi relativi all'emissione di biogas dal suolo e si modifica il § C.3.1 Modifiche apportate in fase di riesame e di adeguamento al D.Lgs. 36/03 e smi come sotto riportato

- 8. allo scopo di monitorare l'eventuale emissione del biogas dal suolo, dovuta a migrazione laterale dal corpo discarica, viene richiesto la realizzazione dei pozzi **piezometrici** predisposti al contorno del corpo discarica, sui quali effettuare campionamenti di soil gas, già individuati in fase di richiesta integrazioni dal Gestore;

18. C.3.1. punto 10 e PSC scheda C5: il riferimento al monitoraggio dei metalli nel biogas da eseguire nell'anno 2025 e 2026 sul punto BVS-G4 non è coerente con l'adozione del PSC a partire dall'anno 2027 disposta al punto D.4.189 dell'AIA (allegato 1 rev.1 del PAUR). Pertanto, chiediamo di modificare il riferimento agli anni 2025-2026 con gli anni 2027-2028 in entrambi i documenti indicati.

Tale modifica è ricompresa al punto 6 della presente relazione.

19. D.1.2. tab.D.1.2. punto d): per quanto riguarda le richieste di modifica dei metodi analitici allegati al documento tecnico siamo a precisare che:

- A. Relativamente alla sostituzione dei metodi utilizzati per la determinazione degli idrocarburi,

poiché il parametro espresso come idrocarburi totali si ottiene come sommatoria di quelli pesanti e leggeri, l'attuale EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018 + EPA3510C 1996 + EPA 8270E 2018 sarà sostituito da entrambi i metodi EPA 5021A 2014 + EPA 8015C 2007 e UNI EN ISO 9377-2:2002. Segnaliamo che con la modifica delle metodiche tutti i nuovi dati non saranno confrontabili con quelli storici precedenti e per questo motivo gli andamenti riprenderanno dal 2026 in avanti;

- B. Relativamente alla richiesta di integrazione del metodo EPA 3005A a quello attualmente utilizzato per la mineralizzazione e analisi dei metalli sul percolato (EPA6020B 2014) precisiamo quanto dichiarato dal laboratorio: "il metodo per la determinazione dei metalli EPA 6020B 2014 è un metodo che prevede IC-MS; tale metodo è tipico di matrici pulite come acque sotterranee/potabili e superficiali e quindi la preparazione del campione prima dell'analisi strumentale viene adattato alla tipologia della matrice del campione. L'utilizzo del metodo EPA 6020B 2014 garantisce che il percolato sia digerito, poiché se non lo fosse non sarebbe tecnicamente analizzabile per semplice acidificazione a causa del suo carico organico. Il metodo EPA 6020B 2014 per matrici come i percolati (matrice con carico organico) potrebbe però essere sostituita con il metodo (già presente nella revisione precedente delle metodiche) APAT 3010+APAT 3020 che prevede l'analisi in ICP-AE, con UNI EN ISO 12846 (escluso cap.6): 2013 per il mercurio". Chiediamo quindi di valutare di adottare la metodica già precedentemente utilizzata e potenzialmente più idonea APAT 3010+APAT 3020. Nel caso, invece, di mantenimento del metodo EPA 6020B 2014 sarà aggiunta una nota, in calce al singolo Rdp, dove si riporterà che la preparazione del campione è eseguita in accordo ad EPA 3005A.*
- C. Relativamente alla richiesta di aggiornamento del metodo EPA 8270D 2014 con l'EPA 8270D 2018, segnaliamo che quest'ultimo metodo non è scritto correttamente e pertanto andrebbe corretto con l'EPA 8270 E 2018 per l'aggiornamento delle metodiche.*
- D. Relativamente alla richiesta di utilizzare esclusivamente il metodo EPA 5021C+EPA 8260D per l'analisi dei composti del benzene chiediamo di valutare quanto dichiarato dal laboratorio e cioè: "Nitrobenzeni e triclorobenzeni sono composti semivolatili, perciò sono determinabili con il metodo EPA 8270E 2018. Per questo motivo, in alternativa e solo per il triclorobenzene, si propone l'applicazione del metodo UNI EN ISO 15680:2005. Per quanto riguarda il monoclorobenzene e diclorobenzene, confermiamo l'aggiornamento documentale". Chiediamo, quindi, diversamente da quanto prescritto, di applicare il metodo EPA 8270E 2018 per nitrobenzeni e il metodo UNI EN ISO 15680:2005 per il triclorobenzeni. Confermiamo, invece, l'applicazione dei metodi EPA 5021C + EPA 8260D per analisi mono e diclorobenzeni.*
- E. Relativamente alla richiesta di sostituire il metodo UNI EN 14346:2007 con il metodo UNI EN 15934:2012 per l'analisi del residuo secco a 105°C sull'eluato nei rifiuti, segnaliamo che Accredia permette di mantenere l'accreditamento per un metodo che, seppur ritirato, risulta richiamato in una norma di legge, come nel caso del D.lgs 36/03 e s.m.i. Pertanto, chiediamo di confermare l'applicazione del metodo UNI EN 14346:2007 richiesto dalla legge quadro sulle discariche e ancora accreditato.*

In riferimento a quanto richiesto si valuta che:

- in merito al punto A, considerato che i metodi oggetto di modifica sono in uso presso il Laboratorio Arpae e che la matrice percolato è soggetta a un monitoraggio con finalità puramente conoscitive si ritiene che il gestore debba procedere con la modifica; sebbene ciò comporti la perdita dello storico dei dati, l'aggiornamento permette di garantire la confrontabilità dei risultati tra i laboratori.
- in merito punto B, considerato che il Laboratorio Arpae utilizza il metodo EPA 6020B 2014 integrato dal metodo EPA 3005A, si ritiene necessario che il Gestore si allinei a tali standard analitici inserendo in calce nel RdP quanto indicato;
- in merito punto C, si modifica la prescrizione come indicato dal Gestore;
- in merito al punto D, si modifica la prescrizione come indicato dal Gestore;
- in merito al punto E si accoglie quanto indicato dal Gestore

e si modifica la prescrizione di cui al punto d) della *Tabella D1.2 - Prescrizioni/Aggiornamenti e relativa scadenza temporale* del § D.1.2 *Presentazione/Aggiornamento documentazione* come sotto indicato:

d	<p>In riferimento ai metodi analitici di cui al documento tecnico presentato dal Gestore per le matrici: percolati, acque superficiali, sottoteli, sotterranee, scarichi industriali e ruscellamento, il Gestore dovrà ripresentare tale documento provvedendo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eliminare il metodo APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 23rd 2017, 5210 D (BOD₅); - eliminare i metodi EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 + EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2014 e smi e sostituirli con EPA 5021A+ EPA 8015 (Idrocarburi leggeri <10) e UNI EN ISO 9377-2:2002 (Idrocarburi pesanti C10÷C40); - aggiungere, per la determinazione metalli nel percolato, il metodo EPA 3005A (mineralizzazione); - aggiornare il metodo EPA 8270D 2014 e smi con il metodo EPA 8270D 8270E 2018 e smi; - utilizzare esclusivamente il metodo EPA 5021C + EPA 8260D per la determinazione del nitrobenzene monoclorobenzene e diclorobenzeni e triclorobenzene. Utilizzare il metodo EPA 8270E 2018 per nitrobenzeni e il metodo UNI EN ISO 15680:2005 per il triclorobenzeni; <p>In riferimento ai metodi analitici per la matrice aria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornare il metodo UNI EN 12341:2014 con il metodo UNI EN 12341:2023. <p>In riferimento ai metodi analitici per la matrice rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aggiornare il metodo UNI 10802:2013 con il metodo UNI 10802:2023; - aggiornare il metodo UNI TS 11184:2006 con il metodo UNI TS 11184:2016; - aggiornare il metodo UNI EN 15216:2008 con il metodo UNI EN 15216:2021; - sostituire il metodo UNI EN 14346:2007 (ritirata) con il metodo UNI EN 15934:2012; <p>In riferimento alle procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisire la P.A.03 Tempistiche delle VIL sui rifiuti conferiti a smaltimento in discarica approvata. 	Entro 6 mesi dal rilascio del presente atto
---	---	---

[...];

Ritenuto pertanto che le incongruenze segnalate dal Gestore, riportate ai punti 9 relativamente al parametro torbidità, 13 e 14 del parere sopra riportato, rientrano nella fattispecie delle modifiche oggetto di comunicazione di cui all'art. 29-novies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertanto non oggetto della presente rettifica, ferma restando la facoltà del Gestore presentare per le stesse comunicazione di modifica non sostanziale di AIA ai sensi dell'art. 29-novies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nelle modalità previste per legge;

Ritenuto altresì che, come indicato al punto 19 del parere sopra riportato, in merito agli aspetti riportati alle lettere A e B del punto 19 non si ritiene di dover modificare l'atto autorizzativo;

Ritenuto quanto segue in riferimento ai punti 2 (primo alinea della nota del Gestore PG n. 38343/26), 3 (secondo alinea della nota del Gestore PG n. 38343/26) e 15 (punto 7 della nota del Gestore PG n. 72768/26) del parere di cui sopra, in cui il Servizio Territoriale rimanda alle valutazioni dell'autorità competente:

- **punto 2** (Pag. 202 di 452, punto 5.1.8: il d. Lgs n. 504 del 26 ottobre è dell'anno 1995 (non del 2004):

Si accoglie la rettifica proposta dal Gestore in quanto trattasi di refuso. La prescrizione 5.18 della DET-AMB-2025-6585 del 17/11/2025, allegato 2 del PAUR, viene modificata come di seguito indicato:

5.18 rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004—1995, n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);

- **punto 3** (Pag. 243 di 452, paragrafo B.1.2: “le garanzie finanziarie hanno come riferimento B.1.1.1, B.1.1.2, B.1.1.3; correggere i riferimenti errati in tutto il paragrafo (è indicato invece B.2.1.1, B.2.1.2, B.2.1.3)”.

Si accoglie la rettifica proposta dal Gestore in quanto trattasi di refuso. Il primo periodo del paragrafo B.1.2 “Modalità e tempi di presentazione delle garanzie finanziarie” dell'Allegato 1 dell'AIA viene modificato come di seguito indicato:

Le garanzie finanziarie di cui alle precedenti lettere B.21.1.1, B.21.1.2 e B.21.1.3 devono essere costituite con le modalità previste all'art. 14 comma 4 del D.Lgs 36/03 e indicate nelle Delibere di G.R. n. 1991/03 e n. 2281/04. In particolare, eventuali polizze di fideiussione devono essere redatte utilizzando gli schemi di riferimento approvati con Delibera n. 1991/03 e n. 2281/04 (allegati D ed E).

- **punto 15** (C.2.10. Stabilità G2-G3-G4 (pag.285): “segnaliamo che nella seconda e terza riga del primo capoverso è presente il richiamo ad altra società estranea alla Sogliano Ambiente e che la stessa frase non risulta completa. Ne chiediamo la correzione)”.

Si accoglie la modifica in quanto trattasi di refuso. Il primo periodo del paragrafo C.2.10 viene modificato come di seguito indicato:

La caratterizzazione del sito delle discariche è stata effettuata dal proponente a mezzo di ~~Legale Rappresentante e Responsabile Operations Idrico Romagna della Direzione Acqua della Ditta “HERA S.P.A. specifiche indagini geologiche.~~

Ritenuto pertanto sussistano i presupposti per rettificare la determinazione DET-AMB-2025-6586 del 17.11.2025 e s.m.i. come sopra indicato;

Ritenuto opportuno effettuare una stesura aggiornata degli allegati interessati per agevolare la consultazione, approvando la “Rev. 02” dell'**Allegato 1** “Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale” e la “Rev. 04” del relativo **Allegato C** “Piano di Sorveglianza e Controllo discariche - PSC”;

Ritenuto quindi necessario, ferma restando la validità, l'efficacia nonché gli obblighi in essa contenuti e la scadenza della det. dirigenziale DET-AMB-2025-6586 del 17.11.2025 e s.m.i., **sostituire integralmente** i precedenti Allegato 1 (Rev. 01) e Allegato C (Rev. 03) con le nuove versioni (Rev. 02 e Rev. 04), allegare come parti integranti al presente provvedimento;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del responsabile del procedimento

DETERMINA

Sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **di rettificare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, l'Allegato 1 - Rev. 01 e l'Allegato C - Rev. 03 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale adottata con DET-AMB-2025-6586 del 17.11.2025 e s.m.i., di titolarità

della ditta **Sogliano Ambiente S.p.A.** (p.iva 02482630403) per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata G3, per la gestione delle discariche denominate G3 e G4 e per la post-gestione delle discariche denominate G1 e G2, site in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Ginestreto-Morsano n. 14, Località Ginestreto, come descritto in premessa;

2. **di approvare** l'Allegato 1 "*Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - REV. 02*" e l'Allegato C "Piano di Sorveglianza e Controllo discariche - PSC" Rev 4, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, **con sostituzione integrale** dei medesimi allegati approvati con DET-AMB-2025-6586 del 17.11.2025 e s.m.i.;
3. **di rettificare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la prescrizione 5.18 della DET-AMB-2025-6585 del 17.11.2025, come di seguito indicato:

5.18 rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004—1995, n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi)

4. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale adottata con DET-AMB-2025-6586 del 17.11.2025 e s.m.i. e della DET-AMB-2025-6585 del 17.11.2025, di cui rimangono valide tutte le prescrizioni e gli allegati non espressamente modificati. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente alle autorizzazioni sopraccitate ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

5. **di dare atto** che:

- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa e con d.D.G. 9/2026
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

6. **di fare salvi** i diritti di terzi;

7. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

8. **di notificare** il presente provvedimento alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza ad Arpa – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti.

LA DIRIGENTE
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Forlì Cesena

Elena Montepaone*

*Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.